

Avv. Pietro Clementi
Via Scalzi, 20 - Verona
Tel. 045/8004812 - Fax 045/590783
e-mail: clementi@sis.it
PEC: avvpietroclementi@puntopec.it

Chesini-Comune Fumane-motivi aggiunti

COPIA PER
NOTIFICA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO

MOTIVI AGGIUNTI

proposti dal signor **CHESINI ITALO**, nato a Fumane (VR) il 19.12.1932, cod. fisc. CHSTL132T19D818M, residente in Fumane (VR), Via Ca Gottolo, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Clementi di Verona, cod. fisc. CLMPTR34B09L781S e dall'avv. Antonio Sartori di Venezia, cod. fisc. SRTNTN61M01L736H, presso il cui studio in Venezia, Mestre, Calle del Sale n. 33, viene eletto domicilio per mandato in calce al presente atto

contro:

COMUNE DI FUMANE (VR) in persona del Sindaco pro-tempore, con sede in 37022 Fumane (VR), Viale Roma 2

per ottenere:

l'annullamento della delibera del Consiglio Comunale di Fumane n. 14 in data 10.4.2012, pubblicata dal 24.4.2012 al 9.5.2012, con la quale è stata adottata la variante parziale n. 23 oppure n. 2 del Comune di Fumane.

Il ricorso principale porta il n. 342/2012, II Sezione, depositato il 7.3.2012.

Innanzitutto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 del Decreto Legislativo 2.7.10 n. 104 ad ogni effetto di legge, il sottoscritto difensore dichiara nel presente scritto difensivo di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni al seguente numeri di fax: 045 590 783 e 041 95 11 18 ed ai seguenti indirizzi di

PEC: avvpietroclementi@puntopec.it e

antonio.sartori@venezia.pecavvocati.it o quelli diversi indicati nel Reg.

Ind.E.



* * *

MOTIVI IN FATTO

Il signor Chesini Italo è comproprietario di un terreno con fabbricato soprastante posto in Comune di Fumane alla fine di una valletta denominata "Valle dei Progni", catastalmente individuati il terreno con il m.n. 229 e il fabbricato con il m.n. 165.

Nel fabbricato di cui si discute è sistemato un bar-trattoria che serve come punto di appoggio per gli abitanti del Comune di Fumane e per i turisti che sostano in quella località per poi dirigersi sulla destra verso la Val Sorda, percorso attrezzato di particolare importanza ambientale e turistica, e sulla sinistra verso un sito archeologico chiamato Le Grotte di Fumane.

La trattoria è gestita dal signor Italo Chesini e dalla sua famiglia da oltre 30 anni.

Il Comune di Fumane aveva approvato, con delibera n. 50/2011 del 15.12.2011 del Consiglio Comunale, la variante urbanistica n. 23 che prevedeva il cambio di destinazione d'uso del terreno e del fabbricato di proprietà del signor Chesini Italo portandoli da zona agricola a zona parcheggio (il terreno) e ad area di interesse comune (il fabbricato).

Contro la suddetta delibera n. 50/2011 venne proposto ricorso al TAR Veneto dal signor Chesini Italo in data 23.2.2012 contro il Comune di Fumane (VR).

Il ricorso porta il n. 342/2012.

* * *

Il Comune di Fumane (VR) ha successivamente approvato in data 10.4.2012 la delibera consigliere n. 12 con la quale ha revocato la sopra citata delibera n. 50 del 30.11.2011.

Dalla motivazione pare si deduca che la revoca era stata decisa perché non erano state allegate alla suddetta delibera n. 50 delle relazioni tecniche, ma non c'è chiarezza sul punto.

Per il vero nella delibera n. 12/2012 di revoca si richiama la necessità di approfondire le valutazioni sulla variante sia in relazione al parere della C.E. (che era stato negativo) sia in relazione al ricorso del signor Chesini Italo.

In realtà nella successiva delibera, quella n. 14/2012 qui impugnata, che riapprova la variante n. 23, non risulta nessun approfondimento, per cui la revoca della delibera n. 50/2011 appare immotivata o erroneamente motivata.

Il sig. Chesini Italo peraltro non impugna la revoca perché questa, in quanto revoca di una delibera da lui impugnata, non può essere contestata.

Con delibera immediatamente successiva, n. 14 del 10.4.2012, quella qui impugnata, il Consiglio Comunale ha riapprovato la variante urbanistica n. 23 uguale a quella che era stata approvata in precedenza.

A questo punto il signor Chesini è obbligato a proporre nuovo ricorso, attraverso motivi aggiunti, contro la delibera n. 14 del 10.4.2012 che ha riapprovato la variante n. 23.

I motivi aggiunti sono assai simili a quelli del precedente ricorso, salvo qualche precisazione e integrazione.

* * *

Viene precisato nella "proposta di delibera" – eguale a quella precedente - che l'area del signor Chesini è attualmente classificata come "zona agricola", e che la variante vuole riconfigurare come P/52 la parte a parcheggio, e come Ia/28 – Zona Fb area di interesse comune il fabbricato.

Null'altro si dice nella proposta di delibera, dalla quale non si evince la

ragione per cui il Comune intende approvare la variante, perché l'unica motivazione (nuova) si ritrova nella frase "l'Amministrazione intende, in relazione a proprie iniziative e scelte d'opportunità, individuare un'area a parcheggio e un'area di interesse comune" "finalizzando comunque ogni presente iniziativa alla valorizzazione del poc'anzi citato sito archeologico".

Da tale frase non emerge certo la volontà dell'Amministrazione.

Nella delibera si richiama il progetto parziale redatto dall'arch. Andrea Mantovani, che però, come vedremo meglio oltre, non era stato mai incaricato dal Comune.

Tale progetto risulta costituito da una "Relazione" e da due elaborati.

Da detta "relazione" si deduce l'intenzione dell'Autorità di realizzare un parcheggio pubblico sul m.n. 229 di mq. 400, mentre si prevede che l'altro terreno m. n. 165 di mq. 2577 con il soprastante edificio sia adibito a servizio dei visitatori della grotta.

Lo scopo del cambio di destinazione d'uso sembra quindi quello di poter successivamente acquisire mediante esproprio il terreno e il fabbricato del ricorrente signor Italo Chesini, "sembra" per adibirlo a supporto della grotta di Fumane.

Abbiamo scritto "sembra" perché nella delibera è indicato con chiarezza solo il cambio di destinazione d'uso, e la mancanza di motivazione costituisce il motivo principale del presente ricorso.

Perché si vuole destinare l'area ad interesse comune?

Cosa se ne vuole fare?

Non si dice.

In effetti la delibera è costituita: a) da "proposta di delibera" talmente sintetica

da non far capire le ragioni per le quali il Comune l'ha approvata; b) dal richiamo ad una relazione tecnica di certo arch. Andrea Mantovani di Fumane, nella quale vengono solo sommariamente descritti il sito e le finalità del cambio d'uso, come sopra detto, senza che si aggiunga nulla di preciso sotto il profilo delle spiegazioni; c) da una relazione ambientale del dr. Benincà Gino, molto sviluppata, che si dilunga a dimostrare la compatibilità ambientale della nuova destinazione d'uso mediante valutazione di screening, senza peraltro che si capisca, da tale relazione, quale sia la finalità che si propone il Comune con la nuova destinazione.

Si intuisce quindi che forse (ma non è scritto) il Comune tenda a creare un punto di appoggio per i visitatori della Grotta di Fumane (di quelli che si addentrano nella adiacente Val Sorda il Comune di Fumane non è interessato, perché la Val Sorda è sotto il Comune di Marano di Valpolicella).

Non si afferma quale tipo di intervento l'Amministrazione intenda effettuare, se mantenere o ricostruire il fabbricato, non si precisa con quali finanziamenti, né entro quali termini.

Nulla.

Non vi è alcuna chiarezza nello strumento urbanistico, ed è talmente inesistente la motivazione da portare senza alcun dubbio all'annullamento del provvedimento.

Si noti, infatti, che lo scopo finale appare quello di espropriare un esercizio commerciale, e non solo un appezzamento di terreno, ma è certo che la motivazione deve essere ben più sviluppata di quanto emerge dai documenti allegati alla delibera.

Il signor Italo Chesini si oppone alla variante in quanto preordinata - così

sembra – come prima detto – all'esproprio ed egli, invece, è interessato a mantenere l'attività e la proprietà del fabbricato.

Si aggiunga che non vi è cenno alcuno, nella delibera impugnata, neppure ai finanziamenti che saranno necessari per realizzare gli interventi che, sia pure in modo non chiaro, appaiono previsti.

Le illegittimità del provvedimento sono numerose e le elenchiamo qui di seguito.

MOTIVI DI DIRITTO

1) Illegittimità della delibera impugnata – e dei relativi allegati – per mancanza di incarico ai progettisti – illegittimità derivata.

Non risulta né dalla delibera impugnata, né dagli allegati, che siano stati approvati gli incarichi né all'arch. Andrea Mantovani né al dr. Gino Benincà i quali, pertanto, hanno redatto i loro elaborati urbanistici senza alcun incarico; questo elemento inficia di nullità ambedue gli allegati e, di conseguenza, la delibera del Consiglio Comunale che li ha approvati e che si è appoggiata solo sugli stessi.

Il fatto che non sussista alcuna delibera di incarico da parte del Comune ai due progettisti risulta dal fatto che di tali incarichi non è cenno né sugli elaborati redatti dai due progettisti, né nella delibera impugnata e precisamente né nella delibera 50/2011 né nella 14/2012; tale carenza è confermata dalla risposta data dal Sindaco in sede di discussione della delibera precedente, là dove egli ha affermato: "per l'incarico, verificchiamo, però mi pare che in Giunta la delibera doveva essere ancora stesa, non ricordo, formalmente in Giunta abbiamo fatto l'assegnazione per la copertura finanziaria e quindi quanto prima sarà pubblicato.

Il Segretario farà le verifiche del caso”.

Questa risposta è talmente irragionevole e incredibile da far ritenere che non sia mai esistita né la delibera né nient'altro.

Non ha infatti alcun senso ritenere che il 30 novembre 2011, data di convocazione del Consiglio, esistessero già sia la variante urbanistica redatta dall'arch. Andrea Mantovani che lo studio (screening) del dr. Gino Benincà, senza che il 15.12.2011 – data del Consiglio Comunale – fossero state ancora battute a macchina le relative delibere di incarico.

Si ritiene che la risposta del Sindaco sia stata totalmente evasiva e che, di fatto, dalla stessa sia risultata confermata la considerazione che nessuna delibera in proposito esista.

Va peraltro precisato che era errato quanto dichiarato dal Sindaco, e cioè che era stata approvata la copertura finanziaria, poiché invece abbiamo avuto conoscenza che la copertura finanziaria per gli incarichi è stata approvata solo il 9.3.2012 e cioè recentemente, anche questa volta, però senza indicazione della delibera di incarico.

Anzi, dalla delibera n. 30 della Giunta, datata 9.3.12, emerge che il dott. Benincà era stato “interpellato” (e quindi non c'era, fino a quel momento, alcuna delibera), e nulla si dice dell'ing. Resenterra.

C'è dunque conferma dell'inesistenza degli incarichi (delibera – preventivo – convocazione – termini – oggetto, ecc.).

Neppure nella delibera oggi impugnata, la n. 14/2012 si fa cenno alcuno all'incarico ai progettisti.

C'è da chiedersi, allora, se possa essere accettabile e credibile l'approvazione di uno studio di variante redatto dall'arch. Andrea Mantovani, soggetto

totalmente estraneo al Comune, perché da esso non incaricato, e l'approvazione di una selezione preliminare di screening (D.G.R. 3173/2006) redatta anch'essa dal dr. Gino Benincà senza previo incarico.

Non si sa quindi se i soggetti siano stati incaricati – ma per il momento vi è certezza nel senso negativo – e non si sa se e chi abbia pagato o pagherà i relativi elaborati.

Non si sa quindi se i suddetti tecnici abbiano operato nell'interesse del Comune o nell'interesse di chi, mancando tale indicazione, né chi sia il loro committente reale.

Bastano già questi elementi per far ritenere annullabile la delibera impugnata. Poiché questa eccezione era stata sollevata già nel precedente ricorso, si riteneva che il Comune avrebbe sanato o chiarito questa anomalia; invece il Comune ha riapprovato il medesimo strumento urbanistico, basato sui medesimi allegati, senza precisare alcunché, per cui riteniamo che il motivo sia ancora e ancora più fondato.

* * *

2) Illegittimità della delibera n. 50/2011 e della successiva n. 14/2012 per violazione di legge: carenza assoluta di motivazione.

E' pacifico che ogni variante deve essere motivata; la giurisprudenza è concorde in tale senso.

Nel caso di specie manca qualsiasi valida e completa motivazione nella delibera 14/2012 impugnata, e quindi la delibera è annullabile.

Nel caso di specie, esistendo un fabbricato ove il ricorrente e la sua famiglia svolgono attività commerciale di bar e di ristorazione, prima di far cessare tale attività per sostituirla con altre è necessario che si dimostri l'interesse

pubblico prevalente.

È impossibile tale dimostrazione ove il Comune non dica né abbia detto quale attività intenda realizzare negli immobili del ricorrente.

Se il Comune intendesse avviare un'attività di ristorazione, non si vede perché il Comune intenda avviarla ex novo, in conduzione diretta, in sostituzione dell'attività già svolta dal ricorrente.

Spetta al Comune gestire un bar o un ristorante?

Ove intendesse fare gestire tali attività a terzi, ci si chiede perché il Comune non lasci permanere l'attuale attività gestita dal sig. Chesini Italo.

Ove il Comune intendesse avviare attività diversa nel fabbricato del sig. Chesini, dovrebbe dirlo, spiegare quali attività intenda svolgere, se direttamente o in concessione, ecc.

Come è possibile che si adotti una variante destinata ad utilizzare un fabbricato come "attività d'interesse comune", senza che sia né detto né dimostrato come si voglia attuare tale attività e, prima ancora, quale attività si voglia svolgere?

Da quanto esposto è facile concludere che il provvedimento è annullabile per carenza assoluta di motivazione e per insussistenza di presupposti.

Se il Comune non ha chiarito le ragioni per cui intende mutare la destinazione dell'area, ciò significa che, almeno fino a questo momento, non sussistono presupposti per tale mutamento di destinazione.

A completamento del presente motivo si rileva che le uniche, sia pure del tutto generiche, indicazioni delle ragioni del mutamento di destinazione d'uso si ritrovano nella relazione tecnica allegata alla variante.

Ma poiché il progettista non è stato incaricato dal Comune, come si è sopra

precisato, le sue deduzioni e spiegazioni contenute nella relazione rimangono
sue esclusive ipotesi e nulla più.

Manca infatti qualsiasi documento del Comune che indicasse al tecnico arch.
Mantovani le ragioni per le quali gli veniva chiesto di predisporre la variante.

In sostanza, alla fine, non emerge da alcun documento del Comune la
volontà del Comune di variare la zona, né emergono le ragioni a
giustificazione di tale volontà.

Poiché, nonostante le censure qui sopra riportate fossero state esposte nel
precedente ricorso, il Comune nella delibera impugnata n. 14/2012 nulla ha
aggiunto, da ciò si deduce con chiarezza che il Comune non sa e non ha deciso
cosa fare sulle aree e sui fabbricati oggetto della variante.

Infatti se il Comune sapesse ben che cosa fare, poca fatica avrebbe fatto ad
illustrare le proprie decisioni.

Invece... nulla. e allora è ancor più chiara l'illegittimità della delibera.

* * *

3) Illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge e contraddittorietà con il piano degli interventi.

Risulta dalla discussione della variante che il Comune di Fumane ha approvato
il programma delle opere per il 2012 e seguenti, ma non ha inserito in tale
programma né l'acquisizione degli immobili oggetto di causa né la
realizzazione degli interventi sul fabbricato del signor Chesini Italo.

Vi è dunque una evidente contraddittorietà fra la decisione contenuta nella
delibera impugnata (utilizzo di area e interventi edilizi), e la decisione
contenuta nel piano delle opere (ove non c'è alcun cenno relativamente a tale
tipo di interventi).

Qualora il Comune avesse veramente previsto di realizzare l'intervento lo avrebbe dovuto inserire nel programma delle opere, e lo avrebbe coordinato con tutta l'attività del Comune, sia sotto il profilo economico-finanziario, sia sotto il profilo urbanistico e dell'attività culturale o turistica.

Invece nulla di tutto ciò; ad un certo momento si approva la variante, senza alcun precedente studio, dibattito, discussione, previsione.

La contraddittorietà fra la programmazione e l'oggetto della delibera è evidente.

Il mancato inserimento nel piano degli interventi delle opere che il Comune vorrebbe realizzare sulle aree e nel fabbricato del ricorrente, costituisce la riprova che fino a quel momento il Comune non intendeva operare alcun intervento.

E se neppure oggi il Comune sa - o dice - che cosa vorrebbe fare sul terreno del ricorrente e nel suo fabbricato, si deduce che c'è una carenza assoluta di volontà e di motivazione.

Ne conseguente che la delibera impugnata è da annullare anche per il suddetto motivo.

* * *

4) Illegittimità della delibera impugnata per violazione di legge (art. 50 comma 4 l. Reg. Veneto 61/85), non essendo ammissibili nel caso le varianti previste dal comma 4 b, g, h, e per violazione dell'art 48 della legge regionale 11/2004.

Il progettista ha indicato nella propria relazione (e il Comune richiama tale indicazione nella delibera impugnata) che la variante rientra fra quelle previste dall'art. 50 comma 4, b, g, ed h, della legge regionale 27.6.1985 n. 61.

È invece chiaro che la variante oggetto di contenzioso non rientra in alcuna delle ipotesi previste dal comma 4.

L'area non rientra nella zona di degrado (a), si prevede mutamento di destinazione d'uso (b), non riguarda edilizia residenziale (c), non riguarda cimiteri (d), non riguarda vincoli (e), non riguarda opere pubbliche perché non sono indicate né descritte (f), non riguarda modifiche viarie (g), né aree per attrezzature pubbliche ex art. 2.6.68 n. 1444 (h), né correzioni di errori (i), né norme tecniche (l), né rapporti di dimensionamento.

Il Comune dovrebbe pertanto adottare e approvare la variante non con le procedure previste ai commi 6 e 7, che si applicano alle ipotesi del comma 4, ma con le procedure normali.

Invece, avendo ritenuto il Comune che la variante in oggetto possa rientrare fra le ipotesi del comma 4, sta procedendo con la procedura prevista ai commi 6 e 7, che invece non sono applicabili al caso in oggetto; la procedura è dunque errata.

Ma vi è di più.

L'art. 48 della legge regionale 11/2004 con le successive modifiche (l.r. 23 del 3.12.2005) vieta l'adozione di varianti prima che sia approvato il primo P.A.T., eccetto quelle disciplinate dall'art. 50 comma da 4 a 8 della legge 61/85.

Da queste norme si deduce che, poiché la variante di cui si discute non fa parte di quelle disciplinate dall'art. 50 comma 4, essa non è comunque adottabile né approvabile perché in contrasto con l'art. 48 della legge regionale 11/2004.

Tutto il procedimento è pertanto illegittimo e la delibera che l'ha approvato deve essere annullata.

* * *

5) Illegittimità della delibera impugnata per contraddittorietà con la decisione della C.E. comunale, espressa il 14.11.2011, e per inidoneità e insufficienza della decisione della C.E. espressa il 21.3.2012.

Il 14.11.11 la C.E. Comunale Integrata aveva deciso: “esprime parere negativo, in considerazione del fatto che è assente il parere dell’Ente Parco che va allegato alla V.IN.CA, inoltre vista l’estensione dell’area manca valutazione di compatibilità idraulica a firma di professionista abilitato. Nella V.IN.CA mancano prescrizioni relative alle misure di mitigazione da introdurre in sede di attuazione dell’intervento”. “La perizia dei membri esperti in materia di bellezze naturali e di tutela dell’ambiente...è la medesima di quella su evidenziata per le motivazioni di cui sopra”.

Nella delibera n. 50/2012 il Comune aveva ritenuto di superare il parere negativo della C.E. richiamando il parere della Comunità della Lessinia rilasciato il 21.11.2011 (e cioè dopo il parere della C.E.), richiamando il parere del tecnico incaricato rilasciato il 21.11.11, con cui affermava che “si rimanda ai progetti specifici soggetti ai pareri degli Enti competenti le puntualizzazioni dello smaltimento delle acque meteoriche”.

E’ chiaro che la delibera n. 50/2011, contrastante con il parere 14.11.2011 della C.E. (che era negativa) era illegittima.

Successivamente il Comune deve aver capito che la sua posizione sul punto era insostenibile ed ha cercato di porvi rimedio; pertanto ha fatto riesaminare la delibera dalla C.E. la quale, con decisione n. 15 del 21.3.2012, ha solo “preso atto” della variante parziale n. 23 dopo aver visto la valutazione di compatibilità idraulica a firma dell’ing. Resenterra (che prima mancava) e dei

chiarimenti sulle VINCA da parte del Dr. Benincà (che prima mancavano).

La C.E. ha quindi espresso il proprio parere che è stato di "presa d'atto" con 3 voti su 7, ma non di approvazione.

Eccepiamo e rileviamo peraltro l'insufficienza del suddetto parere per le seguenti ragioni.

- a) La C.E. il 21.3.12 ha "preso atto" della variante. Non l'ha approvata. Nel precedente parere la C.E. aveva "preso atto" ed aveva espresso "parere negativo"; nella seduta del 21.3.2012 la C.E. non ha espresso alcun parere, e quindi neppure il necessario parere positivo.
- b) La lettera del dott. Benincà datata 19.3.2012 porta il timbro del 22.3.2012. Come ha potuto la C.E. prender atto il 21.3.2012 e cioè il giorno prima?
È evidente l'illegittimità – e ci fermiamo qui – del verbale della C.E.
- c) Anche la valutazione di compatibilità idraulica dell'ing. Mario Resenterra è stata acquisita agli atti del Comune il 22.3.2012 (vedasi II facciata della delibera impugnata).
Come ha potuto la C.E. prenderne atto il 21.3.2012 e cioè il giorno prima?
- d) È fin troppo evidente che insistono irregolarità tali nel verbale della C.E. da considerarlo inesistente e illegittimo.
- e) Da ciò consegue che la delibera n. 14/2012, che si è fondata sul parere della C.E. chiaramente illegittimo, è essa pure illegittima.
- f) Manca qualsiasi motivazione che giustifichi la validità del progetto. Se è vero che occorre il parere della C.E., questo doveva essere dato sull'intero progetto con tutti i pareri.
- g) Il nuovo parere della C.E. è insufficiente ed invalido essendo stato emesso con la presenza di solo 3 membri.

* * *

6) Illegittimità della delibera impugnata per mancato e irregolare avviso di avvio del procedimento.

Il Comune ha comunicato al signor Chesini Italo in data 29 marzo 2012 avviso di avvio del procedimento relativo alla variante.

Nella comunicazione non era previsto alcun termine; esso doveva essere di 30 giorni.

Il signor Chesini si accingeva ad inviare entro 30 giorni le proprie contraddizioni.

Ma ben prima dei 30 giorni il Comune ha approvato la delibera n. 14 del 10.4.2012.

Fra la data dell'avviso e la delibera sono trascorsi solo 12 giorni, e neppure i 30 dovuti.

Ciò significa che di fatto non è stato consentito al sig. Italo Chesini di esprimere il proprio parere, le proprie richieste, le proprie osservazioni.

Poiché il tema del mancato invio dell'avviso era stato sollevato anche in sede di discussione in Consiglio, questo avrebbe dovuto tenerne conto e non procedere con la delibera, mentre il Consiglio ha approvato la delibera, che deve pertanto essere considerata illegittima per mancata regolare convocazione dell'avviso di avvio.

E' fin troppo evidente infatti la illegittimità della delibera assunta prima che il signor Chesini avesse possibilità di dedurre.

* * *

Si producono:


- a) delibera n. 12 del 10.4.12 del Consiglio Comunale di Fumane di revoca;

- b) delibera n. 14/12 del consiglio Comunale di Fumane (VR), oggetto di impugnativa;
- c) relazione a variante (1);
- d) norme tecniche variante (2);
- e) verbale n. 8 del 14.11.11 della C.E. di Fumane;
- f) lett. 21.11.11 arch. Mantovani a Sindaco;
- g) verbale 21.3.2012 C.E.;
- h) delibera n. 30 9.3.2012 della Giunta di Fumane;
- i) lettera dott. Benincà 19.3.2012 dep. 22.3.2012.

* * *

Ai fini delle legge sul contributo unificato, si dichiara che, essendo la causa relativa a procedimento amministrativo ordinario, è dovuto un contributo pari ad € 600,00.

Verona li 18.06.2012


avv. Pietro Clementi

Avv. Antonio Sartori

MANDATO: Delego a rappresentarmi e difendermi, nel corso del presente procedimento, anche disgiuntamente tra loro, gli Avvocati Pietro Clementi, Paola Camposirini, Maurizio Tolentinati, Giuseppe Clementi, Federica Severino, Bernardino Clementi di Verona e l'Avv. Antonio Sartori di Venezia - Mestre per ogni grado, anche d'appello, opposizione, esecuzione ed opposizione all'esecuzione e per ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di transigere, conciliare, giudizialmente e stragiudizialmente, deferire e riferire giuramenti decisori, proporre querela di falso, rinunciare agli atti, accettare le rinunce, incassare somme, rilasciare quietanze, procedere alla chiamata in causa di terzi e farsi sostituire da altri avvocati, ai quali vengono attribuiti i medesimi poteri.

Autorizzo altresì i procuratori delegati al trattamento dei dati personali che mi riguardano entro i limiti e secondo gli obblighi previsti dal D.Lgs 196/03 e ss.

Eleggo domicilio presso lo Studio dell'Avv. Antonio Sartori in Venezia-Mestre, Calle del Sale n. 33.

Chesini Italo

Chesini Italo

Per autentica



RELAZIONE DI NOTIFICA:

Io sottoscritto avv. Pietro Clementi, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona rilasciata il 27.10.2008 n. 8161/08, previa iscrizione al nr. 1321 del mio registro cronologico, ho notificato, per conto di Chesini Italo, il suesteso ricorso al Tribunale Amministrativo Regione per il Veneto, al COMUNE DI FUMANE, in persona del Sindaco pro-tempore, in 37122 Fumane (VR), Viale Roma 2. ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. 76401143327-4 spedita dall'ufficio Postale di Verona Succursale PosteImpresa Verona 1 in data corrispondente a quella del timbro postale.

(avv. Pietro Clementi)